

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista
Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista
Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Luca Cice

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Cristina Vinciotti

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Luigi Fedele

Consultant

Of Counsel**Ezio Tartaglia**

Finanza Straordinaria

Napoli, 16 li marzo 2026

CIRCOLARE N.3/2026

È stato pubblicato, sulla *G.U.* 19.2.2026 n. 41, il DL 19.12.2026 n. 19, recante varie disposizioni fiscali e di lavoro per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il decreto-legge, in vigore dal 20.2.2026 e da convertire in legge entro il 20.4.2026, contiene le seguenti principali novità:

- per i ricorsi notificati dal 2.5.2026, il giudice monocratico avrà competenza a decidere le controversie di valore sino a 10.000,00 euro rispetto all'attuale soglia di 5.000,00 euro *ex art. 4-bis* del DLgs. 546/92;
- viene eliminato l'obbligo di conservazione delle ricevute cartacee emesse dai terminali di pagamento tramite carte di credito, di debito, prepagate e altri metodi di pagamento digitali poiché, in luogo delle stesse, è possibile utilizzare le comunicazioni inviate dalle banche o dagli intermediari finanziari ai clienti, nonché la documentazione da essi fornita, anche in formato digitale, a condizione che dalla stessa risultino le informazioni relative alle singole operazioni e la documentazione sia conservata ai sensi dell'art. 2220 c.c.;
- scuole, università, Comuni e altre Amministrazioni Pubbliche, competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, acquisiscono d'ufficio dall'INPS i dati relativi all'ISEE necessari alla concessione della prestazione.

Decreto “Milleproroghe” convertito-Principali novità

È stata pubblicata, sulla *G.U.* 28.2.2026 n. 49, la L. 27.2.2026 n. 26, che ha convertito in legge, con modificazioni, il DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano:

- con riguardo alle delibere relative alla TARI per l'anno 2025, la possibilità per i Comuni di inserirle entro il 6.3.2026 nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Dipartimento delle Finanze entro il 16.3.2026;
- le proroghe, in presenza di determinati requisiti, di alcuni termini in materia edilizia (tra cui quelli di inizio ed ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31.12.2025);
- la proroga al 31.12.2026 del *bonus* donne e al 30.4.2026 del *bonus* giovani e del *bonus* ZES unica;

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

- il ripristino, per l'anno 2026, della disposizione che consente la rettifica della detrazione IVA "per masse", nel caso di mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione o nell'esercizio dell'attività.

Approvazione dei modelli 730,770, Redditi, Irap e CNM 2026

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le versioni definitive dei modelli 730, 770, REDDITI, IRAP e CNM 2026, relativi al periodo d'imposta 2025, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026

Con riguardo ai modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, si segnalano:

- l'incremento a 5.000,00 euro del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa che possono essere detassate, in caso di distribuzione di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi;
- le nuove misure di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (*bonus* e ulteriore detrazione);
- l'incremento della percentuale di mance a cui è applicabile la detassazione e del limite reddituale di accesso;
- l'esenzione fiscale, fino a 5.000,00 euro, per le somme corrisposte ai neoassunti a tempo indeterminato in relazione a fabbricati in locazione.

Novità in materia di interventi edilizi

In relazione agli interventi "edilizi" per i quali competono agevolazioni fiscali, i modelli dichiarativi:

- per i lavori che danno diritto al superbonus (di cui all'art. 119 del DL 34/2020), tengono conto del fatto che, per le spese sostenute nel 2025, salvo qualche eccezione, l'aliquota della detrazione scende al 65%;
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") e antisismici (c.d. "sismabonus"), recepiscono l'allineamento delle aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025 (*bonus* casa, ecobonus e sismabonus, infatti, spettano nella misura del 36% per le spese sostenute nel 2025, che può elevarsi al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale).

Novità in materia di reddito d'impresa

IRES premiale

Per quanto riguarda il modello REDDITI SC, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita la c.d. "IRES premiale", la quale prevede, per il solo 2025 e in presenza di determinate condizioni, la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% (art. 1 co. 436 - 444 della L. 207/2024).

Novità in materia di reddito di lavoro autonomo

Nel quadro RE dei modelli REDDITI SP e PF sono state recepite le modifiche alla disciplina dei rimborsi spese e del costo di acquisto della clientela, introdotte dal DLgs. 192/2024, la cui decorrenza era stata differita al periodo d'imposta 2025.

Credito d'imposta Pubblicità-

Comunicazione per l'accesso dal 02.03.2026 al 01.04.2026

Con avviso 24.2.2026, è stato annunciato che, per effetto del provv. Dipartimento per l'informazione e l'editoria 23.2.2026, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2026 *ex art. 57-bis* co. 1-*quinquies* del DL 50/2017 può essere presentata:

- dal 2.3.2026, termine iniziale così differito posto che il termine ordinario dell'1.3.2026 cade in un giorno festivo;
- all'1.4.2026, termine finale così differito, in luogo dell'ordinario 31.3.2026, per non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per la presentazione.

Il credito d'imposta "teorico" è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati solo sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, fermo restando il limite delle risorse disponibili.

Credito d'imposta ZES UNICA aggiuntivo per il 2025- Comunicazione dal 15.04.2026 al 15.05.2026

Con il provv. 16.2.2026 n. 56564, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione ai fini del credito d'imposta ZES unica aggiuntivo per il 2025, previsto dall'art. 1 co. 448 - 452 della L. 199/2025. Si tratta, nello specifico, del riconoscimento di un credito d'imposta ulteriore pari al 14,6189% per le imprese che:

- hanno validamente presentato nel 2025 la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno *ex art. 16* del DL 124/2023 e art. 1 co. 488 della L. 207/2024;
- non hanno ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

La comunicazione per l'accesso al credito aggiuntivo va presentata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 15.4.2026 al 15.5.2026,
- in via telematica, utilizzando lo specifico modello approvato;
- direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3 co. 2-*bis* e 3 del DPR 322/98.

Credito d'imposta per investimenti 4.0- utilizzo con comunicazioni irregolari

Con la risposta a interpello 16.2.2026 n. 40, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla regolarizzazione dell'avvenuto utilizzo in compensazione del credito d'imposta 4.0 in caso di comunicazioni non corrette.

Nel caso di specie, un'impresa ha utilizzato in compensazione due quote del credito d'imposta 4.0, una nel 2024 e una nel 2025, non avendo però presentato la comunicazione preventiva richiesta e avendo compilato erroneamente la comunicazione di completamento.

Secondo l'Agenzia delle Entrate:

- la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell'art. 13 co. 4-ter del DLgs. 471/97 *“entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione”*, presentando, nell'ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250,00 euro;
- la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura invece un'ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante ex art. 13 co. 4-bis del DLgs. 471/97, con applicazione della sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione e riversamento della quota.

Enti del Terzo Settore- Chiarimenti ai fini delle imposte dirette

La circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2026 n. 1 fornisce un inquadramento generale della disciplina ai fini delle imposte dirette relativa agli enti del Terzo settore (Titolo X del DLgs. 117/2017), esaminando i criteri per definire la non commercialità delle attività di interesse generale e la qualificazione fiscale degli enti, le disposizioni specifiche per le varie categorie di ETS e i regimi fiscali agevolati. Le attività di interesse generale sono considerate non commerciali se svolte a titolo gratuito, oppure dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi; la non commercialità è confermata se i ricavi non superano di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. La circolare indica modalità semplificate per eseguire il test di commercialità in caso di esercizio di più attività di interesse generale. Gli enti (compresi quelli con personalità giuridica) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000,00 euro possono considerare le diverse attività di interesse generale eventualmente svolte come un'unica attività. Gli altri ETS, invece, possono considerare globalmente le attività di interesse generale solo quando abbiano caratteristiche omogenee tra loro, sotto il profilo strutturale e funzionale, in ragione di elementi oggettivi. Vengono esaminati i diversi componenti che partecipano al giudizio di commercialità dell'ETS nel suo complesso quali entrate di natura non commerciale. Qualora, all'esito di questo giudizio, l'ETS dovesse risultare di natura commerciale, tutti i proventi sarebbero considerati componenti positivi del reddito d'impresa

Rottamazione dei ruoli

Come già detto nelle precedenti circolari, l'art. 1 co. 82 - 100 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto una nuova "rottamazione dei ruoli", che riguarda i carichi consegnati all'Agente della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 (c.d. "rottamazione-*quinquies*").

Per appurare se i carichi sono rottamabili, si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell'avviso di addebito INPS).

Rientrano nella rottamazione dei ruoli i carichi derivanti da:

- liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP e del sostituto di imposta;
- contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli emergenti da accertamento;
- sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali.

A differenza delle precedenti rottamazioni dei ruoli, la c.d. "rottamazione-*quinquies*" ha quindi un ambito applicativo più ristretto.

Occorre trasmettere la domanda entro il termine perentorio del 30.4.2026 e le somme (o la prima rata) andranno pagate entro il 31.7.2026.

Il debitore può decidere quali carichi definire, quindi ad esempio se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.

Registratori di cassa e Pos, al via il collegamento online: Prima comunicazione entro il 20 aprile

È stato attivato, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il nuovo servizio per permettere il collegamento tra registratori telematici (Rt) e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento "virtuale" tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell'Agenzia. Disponibile anche una guida dedicata per gli operatori e per i loro intermediari, che spiega passo dopo passo come procedere per completare la comunicazione e alcune FAQ di chiarimento su casistiche specifiche

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c'è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l'abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.03.2026	Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026	I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d'imposta dal 2019 al 2023, di cui all'art. 12-ter del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all'attività di accertamento a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l'IRAP. Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d'imposta oggetto di sanatoria.
15.03.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di febbraio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di febbraio 2026.
16.03.2026	Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi	I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2025: • delle somme e valori corrisposti; • delle ritenute operate; • delle detrazioni d'imposta effettuate; • dei contributi previdenziali trattenuti.
16.03.2026	Certificazione dividendi	I soggetti che, nel 2025, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione: • dei dividendi corrisposti; • delle relative ritenute d'acconto operate.
16.03.2026	Certificazione <i>capital gain</i>	I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre

		operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “ <i>capital gain</i> ”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2025.
16.03.2026	Altre certificazioni	I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2025, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale). La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare: • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; • delle ritenute operate.
16.03.2026	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2025: • utilizzando il modello “ordinario” della Certificazione Unica 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche. Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (<i>ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014</i>) o il regime di vantaggio (<i>ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”</i>), ad eccezione dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
16.03.2026	Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2026	I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2026. La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

16.03.2026	Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per il “superbonus	I soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, gli amministratori di condominio o relativi intermediari, oppure uno dei condòmini in mancanza di amministratore, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. 7.8.2025 n. 321370, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2025 per interventi che beneficiano del “superbonus”.
16.03.2026	Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali	Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2025 con riferimento: • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, compresa l'eventuale spettanza del “superbonus”, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; • all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
16.03.2026	Trasmissione dati spese veterinarie	Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica: • i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2025, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva; • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
16.03.2026	Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie	Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi: • alle spese sanitarie rimborsate nell'anno 2025, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi

		versati; ai contributi versati nell'anno 2025, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.
16.03.2026	Trasmissione dati erogazioni liberali	Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle: - erogazioni liberali in denaro ricevute nell'anno 2025 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti; - erogazioni liberali restituite nell'anno 2025, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
16.03.2026	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di: 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; - ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. L'importo della tassa prescinde: - dal numero dei libri e registri; - dalle relative pagine.
16.03.2026	Versamento saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti: - entro il 30.6.2026, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; - oppure entro il 30.7.2026, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore

		maggiorazione dello 0,4%.
16.03.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2026; - versare l'IVA a debito.
16.03.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2026; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.03.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: - i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; - in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.
25.03.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di febbraio 2026, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica.
31.03.2026	Iscrizione delle ONLUS al RUNTS	Le ONLUS che erano iscritte nell'apposita Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, soppressa dall'1.1.2026 a seguito della piena operatività della riforma del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, devono presentare la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) al fine di: - beneficiare della relativa disciplina, comprese le previste agevolazioni fiscali, senza l'obbligo di devoluzione del patrimonio; - mantenere il diritto al contributo del 5 per mille dell'IRPEF, mediante un nuovo accreditamento tramite il portale del RUNTS.

31.03.2026	Comunicazioni di completamento per il credito d'imposta investimenti 4.0	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti 4.0 devono effettuare in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del relativo sito internet (www.gse.it), la comunicazione di completamento per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d'imposta.
31.03.2026	Comunicazione per credito d'imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2026 al 31.12.2026 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall'art. 1 co. 438 - 443 della L. 199/2025), possono iniziare a presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione: • contenente l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026; • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il <i>software</i> disponibile sul relativo sito Internet; • direttamente o tramite un soggetto incaricato. Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2026; non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
31.03.2026	Presentazione dichiarazione per il recupero dell'ICI del periodo 2006-2011 degli enti non commerciali	Gli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013, hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un'imposta superiore a 50.000,00 euro annui o che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte ed annualità, devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita dichiarazione per il recupero dell'ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011, in caso di illegittima fruizione dell'esenzione per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità commerciali.
31.03.2026	Modello "EAS"	Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS": • se nell'anno 2025 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; • al fine di beneficiare della non

		imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.
31.03.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2026.
01.04.2026	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione: • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on line</i>, effettuati o da effettuare nell'anno 2026; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno 2025.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

